Sent. n.325/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Saverio Galasso Consigliere, rel.

Dott. Giovanni Guida Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80600** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti della Sign. XX (C.F. X), nata a X (X) il XXX e residente X (X) alla Via X, n. X, nella qualità di titolare della ricevitoria del lotto X/X, sita in X (X) Frazione X – Viale X, n. X, non costituita;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 17 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Maria Teresa D'Urso in

rappresentanza della Procura regionale attrice, mentre nessuno è comparso per la convenuta;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 30.1.2025, ritualmente notificato all'odierna convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 31.1.2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la Sign. XX, come in atti generalizzata, nella qualità, all'epoca dei fatti, di titolare della ricevitoria del lotto X/X, sita in X(X) Frazione X - Viale X, n. X, per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei Monopoli per il Lazio, della somma complessiva di euro 9.358,84 (novemilatrecentocinquantotto,84), oltre agli interessi maturati e calcolati in misura pari a una volta e mezzo il tasso degli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 724 del 1994 o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia - a titolo di danno patrimoniale diretto in relazione ad un'ipotesi di danno erariale, che la convenuta avrebbe cagionato, con dolo o, comunque, colpa grave, alle finanze erariali per effetto dell'omesso riversamento dei

proventi del gioco del lotto per le settimane del 23.5.2023, 30.5.2023 e 6.6.2023.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine da una segnalazione di danno erariale, trasmessa dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli (- DT IV LAZIO e ABRUZZO - Ufficio dei Monopoli per il Lazio SOT di Viterbo - Sede di Rieti prot. n. X del X/X/2024, doc. 1), per omesso riversamento alla società Lotto Italia s.r.l. dei proventi del gioco del lotto, inizialmente, per la settimana del 23.5.2023 quantificato in euro 3.240,24, imputabile alla convenuta, in qualità di concessionaria della ricevitoria X/X, sita in X(X) Frazione X, Viale X, n. X, come da contratto di concessione n. X stipulato in data 13/12/2016 (doc. 1 All. 1);

b. in data 6.6.2023, lo stesso Ufficio ha disposto (con provvedimento prot. n. 32770 - doc. 1 All. 2) la sospensione in via cautelare dell'attività di raccolta del gioco del lotto, intimando alla convenuta il versamento dell'importo della settimana contabile contestata, nonché dei proventi di gioco ulteriormente raccolti sino alla disattivazione dei

terminali;

c. in data 25.7.2023, in assenza di tempestivo pagamento di quanto dovuto per un totale complessivo di euro 9.358,84 (costituito da euro 3.240,24 per la settimana del 23.5.2023, da euro 3.989,28 per la settimana del 30.5.2023 e ulteriori euro 2.125,42 per la settimana del 6.6.2023), disponeva d'ufficio (con provvedimento prot. n. X - doc. 1 All. 3) la revoca della concessione del lotto per omessi versamenti e disponeva l'incameramento di euro 4.000,00 a titolo di deposito cauzionale prestato a garanzia degli adempimenti contrattuali per l'anno 2023, giusta polizza fideiussoria (della Zurich Insurance n. X (doc. 1 - All. 4), che veniva richiesto alla Società assicuratrice (con nota prot. X del x.x.2023 (doc. 1 - All. 5) a titolo di penale per il generale inadempimento degli obblighi contrattuali come previsto dalle circolari pertinenti (circolare X.X.2003 n. X/COA/LTT (doc. 1 All. 6), successivamente integrata e modificata dalla circolare n. X/MNUC del X.X.2016 (doc. 1 All. 7);

d. a fini di recupero del danno erariale, come sopra quantificato in euro 9.358,84, nonché degli interessi maturati, calcolati in misura pari a una volta e mezzo il tasso degli interessi legali, il competente

ufficio (dei Monopoli per il Lazio) adottava ingiunzione di pagamento in via amministrativa (atto prot. X in data X.X.2023) con la quale avviava, altresì, il procedimento per la riscossione coattiva ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 (doc. 1 All. 8);

e. infine, il suddetto ufficio provvedeva ad inviare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di X (con nota prot. n. X del 01/03/2024) comunicazione di notizia di reato a carico dell'odierna convenuta (doc. 1 All. 9).

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione quanto segue.

a. richiama la normativa in materia di raccolta del gioco del lotto (l. n. 528 del 1982, l. n. 85 del 1990 e D.P.R. n. 303 del 1990) e la disciplina della conseguente concessione, anche con riguardo ai profili di rendicontazione e riversamento;

b. evidenzia che, per consolidata giurisprudenza, il titolare della ricevitoria del lotto è qualificato come agente contabile e che la somma riscossa entra nella disponibilità e nel patrimonio della p.a. nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti a titolo di responsabilità contabile o, comunque, amministrativa;

c. nella fattispecie, in violazione delle disposizioni richiamate e degli obblighi nascenti dalla concessione, pur avendo "registrato giocate" nelle settimane contabili in contestazione, risultanti dai sistemi legali di registrazione automatizzata e da appositi scontrini (aventi valore fidefacente - cfr. art. 19, l. n. 528/1982 e s.m.i.) -, la convenuta ha omesso di versarne gli importi né risulta aver restituito il denaro pubblico, con conseguente danno erariale di natura patrimoniale.

3.1 In relazione al suddetto esborso risarcitorio, in tesi integralmente riconducibile al comportamento dell'odierna convenuta, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia pari ad euro 9.358,84 (novemilatrecentocinquantotto,84).

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo debba ravvisarsi per la convenuta nel dolo o, comunque, nella colpa grave, tenuto conto delle circostanze e del comportamento tenuto dalla convenuta stessa, consistito nell'omesso riversamento del dovuto.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile un'ipotesi di danno erariale per le finanze

dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con atto notificato in data 14.10.2024 nelle forme di legge, ha invitato l’odierna convenuta a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendola, altresì, della facoltà di essere sentita personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata ha presentato deduzioni scritte, senza avvalersi della facoltà di essere sentita personalmente, ma le controdeduzioni dalla stessa fornite, non hanno consentito, a parere della Procura attrice, di superare gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti.

Di qui l’atto di citazione in epigrafe, con il quale – come si è detto – la Procura regionale ha convenuto la medesima innanzi a questa Sezione giurisdizionale- per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della somma complessiva di euro 9.358,84 (novemilatrecentocinquantotto,84), a titolo di danno erariale, quale danno patrimoniale diretto, oltre agli interessi maturati e calcolati in misura pari a una volta e mezzo il tasso degli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 724 del 1994 o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio

giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nell'omesso riversamento delle somme incassate nei periodi contestati per effetto di dolo, o comunque, colpa grave della convenuta.

Qualifica detto danno, di importo certo, come ipotesi di responsabilità contabile o in subordine, amministrativa, derivante dalla violazione degli obblighi di servizio gravante in base alla legge e alla concessione sul titolare della ricevitoria.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura ne afferma la diretta riconducibilità alla condotta della convenuta, per violazione dell'obbligo di riversamento quale titolare della ricevitoria, in qualità di agente contabile, che implica sia l'antigiuridicità della condotta che il nesso causale tra tale condotta omissiva e il danno.

7. Il procedimento monitorio veniva ritualmente esperito dal Presidente di questa Sezione, ai sensi degli artt. 131 ss c.g.c., con il parere favorevole

della Procura attrice, ma non perveniva alla segreteria della Sezione l'adesione dell'odierna convenuta.

8. La convenuta non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente intimata.

9. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, la rappresentante della Procura attrice si è richiamata agli scritti già versati in atti, ne ha illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed ha ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentito l'intervento della parte pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti della Signora **XX**, come in atti generalizzata, nella qualità, all'epoca dei fatti, di agente contabile, quale titolare della ricevitoria del lotto specificata in epigrafe, in relazione ad una ipotesi di danno erariale diretto, che la stessa avrebbe cagionato alle finanze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

- Ufficio dei Monopoli per il Lazio (di seguito: Agenzia) con il suo comportamento connotato da dolo o, in subordine da colpa grave, per effetto dell'omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto per le settimane del 23.5.2023, 30.5.2023 e 6.6.2023.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierna convenuta venga condannata al pagamento, in favore della predetta Agenzia, di euro 9.358,84 (novemilatrecentocinquantotto,84), oltre agli interessi maturati e calcolati in misura pari a una volta e mezzo il tasso degli interessi legali, sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 724 del 1994 o alla diversa somma che sarà determinata dal Collegio giudicante, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è

necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c., la contumacia della

convenuta, che non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione e del provvedimento di fissazione dell'udienza.

5. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale indiretto subìto dall'Agenzia in relazione ai fatti esposti, ammonti, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 9.358,84 (novemilatrecentocinquantotto,84), ed è stato determinato – secondo la prospettazione attorea – per effetto dell'omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto per le settimane del 23.5.2023, 30.5.2023 e 6.6.2023.

5.1 Alla stregua delle risultanze documentali (denuncia di danno – in all. 1 all'atto di citazione- effettuata dell'Amministrazione e documentazione ad essa allegata), il danno patito dall'Amministrazione

danneggiata consiste nella somma pari a quella oggetto di omesso riversamento, oltre agli interessi maturati e calcolati in misura pari a una volta e mezzo il tasso degli interessi legali, ai sensi dell'art. 33, comma 2, l. n. 724 del 1994, che corrisponde all'importo richiesto dalla Procura, come sopra determinato.

5.2 Tale somma corrisponde a quanto accertato dall'Agenzia e riportato nell'ingiunzione di pagamento *ex* r.d. n. 639 del 1910 (all. 9 al doc. 1 allegato all'atto di citazione), cui, tuttavia, deve sottrarsi la somma di euro 4.000,00 (quattromila,00), che risulta incamerata a valere sulla fideiussione, stipulata a garanzia degli obblighi nascenti dal contratto di concessione della ricevitoria (cfr. pag. 2 del doc. 1 allegato all'atto di citazione) e dunque, *in primis*, gli omessi riversamenti (cfr. questa Sezione, 23.1.2024, n. 30).

5.3 Pertanto, il danno erariale, nella fattispecie, ammonta ad euro 5.358,84.

5.3 Conclusivamente, il Collegio ritiene che nella fattispecie il danno erariale, diretto, per responsabilità contabile derivante dall'omesso riversamento di proventi del gioco del lotto di proprietà pubblica, sia complessivamente pari ad euro 5.358,84 (cinquemilatrecentocinquantotto,84).

6. Quanto all'individuazione dell'amministrazione danneggiata questa deve individuarsi nello Stato e, per esso, nel Ministero dell'economia e delle finanze, nel cui stato di previsione dell'entrata affluiscono i proventi del gioco del lotto riscossi dai ricevitori, quale la ricorrente, nella qualità di agenti contabili.

Infatti, la giurisprudenza di appello ricorda che "*la gestione del gioco del lotto è riservata allo Stato (gestita in proprio o a mezzo di concessionario) ed i relativi proventi costituiscono entrate per il pubblico erario, essendo indicati tra le voci di entrata del conto consuntivo statale (sotto la denominazione "Lotto")*" (cfr. Cdc, sez. I app., 7.10.2024, n. 228; id., 17.4.2024, n. 105; sez. III app., 15.1.2024, n. 6).

Pertanto, l'Amministrazione danneggiata non appare potersi individuare nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel cui bilancio dette somme non affluiscono, e che è, invece, l'agenzia fiscale preposta alla gestione amministrativa del settore dei monopoli in cui ricadono anche i giochi e le scommesse, quali il lotto. In questo contesto la destinazione delle somme ingiunte, indicata nell'ordinanza *ex* r.d. n. 639 del 1910 emanata dall'Agenzia, come da versarsi

al concessionario Lottoitalia s.r.l. appare irrilevante, posto che detto concessionario non incassa le somme *de quibus* a titolo di proprietà, ma solo per riversarle a propria volta allo Stato, che ne diviene proprietario sin dal momento della giocata avvenuta nella ricevitoria.

7. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa deriva dalla qualificazione di agente contabile della convenuta, quale titolare di ricevitoria del lotto, alla stregua di consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le più recenti, Cdc, sez. I app., 17.4.2024, n. 105; sez. III app., 15.1.2024, n. 6), per le motivazioni cui il Collegio aderisce e a cui rinvia per ragioni di sinteticità, *ex* artt. 5, comma 2, c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c..

8. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento (doloso) della convenuta.

8.1 Come già affermato da questa Sezione in fattispecie analoga, con sentenza n. 30/2024, che si intende qui richiamare, *"il rapporto di concessione*

della ricevitoria del lotto comporta, in capo al concessionario/gestore, l'adempimento di una serie di obbligazioni specifiche, in termini di rendicontazione e riversamento degli incassi dalle giocate, chiaramente delineati dalla normativa regolamentare del gioco del lotto, di cui al D.P.R. n. 303/1990 (e s.m.i.). In dettaglio, l'articolo 23 di tale decreto prevede che nel mercoledì successivo all'estrazione venga consegnato al raccoglitore, a cura del sistema informativo, il relativo estratto conto contenente: il numero e l'importo delle giocate; l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore; il numero e l'importo delle vincite pagate; il numero e l'importo delle giocate rimborsate; l'importo netto da versare. In base al successivo art. 24, il versamento delle somme a debito del raccoglitore titolare della ricevitoria deve avvenire il giovedì della settimana successiva all'estrazione.

L'art. 25 statuisce, poi, che il giorno successivo al versamento, il raccoglitore deve inviare al competente ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza

relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal regolamento. Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento."

Inoltre, l'art. 2 del contratto (in all. 1 alla segnalazione di danno erariale dell'Agenzia) per la disciplina del rapporto di concessione della ricevitoria, sottoscritto dalla convenuta, statuisce che il concessionario è patrimonialmente responsabile verso l'Erario per le somme riscosse.

8.2 In relazione al descritto quadro normativo, dalla documentazione in atti risulta *per tabulas* come l'odierna convenuta non abbia adempiuto agli obblighi di riversamento delle somme riscosse. In tal senso, depongono univocamente gli atti acquisiti in sede dell'istruttoria svolta dalla Procura contabile (relazione dell'Agenzia in all. 1 all'atto di citazione e documentazione, ivi allegata, nonché dalle stesse deduzioni dell'odierna convenuta in esito all'invito a dedurre).

8.3 Come già affermato da questa Sezione nella richiamata sentenza n. 30/2024: "*L'inadempimento richiamato comporta, quale conseguenza causale*

diretta, la responsabilità patrimoniale dell'agente contabile; ai sensi dell'art. 194 r.d. n. 827/1924, infatti, "le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili".

8.4 Né emergono dagli atti elementi che possano giustificare l'inadempimento degli obblighi di riscossione e versamento delle somme legate alle giocate presso la ricevitoria, imputandolo ad impossibilità dovuta a caso fortuito o forza maggiore, atteso che lo stato depressivo menzionato nelle deduzioni da parte dell'odierna convenuta non è confortato da alcuna certificazione né, *a fortiori*, vi è alcuna attestazione di uno stato patologico di

gravità tale da giustificare il comportamento contestato.

9. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità contabile della convenuta, il Collegio ritiene che, allo stato della documentazione in atti, i comportamenti da questa tenuti siano connotati senz'altro dal dolo.

Invero, l'omesso riversamento delle somme riscosse integra *"il contegno doloso della convenuta, la quale "ha intenzionalmente contravvenuto ai chiari impegni legali e convenzionali di riversamento dei proventi riscossi dagli scommettitori (cfr. Corte conti, sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige n. 45/2009), con omissioni che comportano un arricchimento personale della convenuta ed una speculare perdita patrimoniale per l'erario."* (cfr. questa Sezione, sent. n. 30/2024, cit.).

10. Il Collegio ritiene, pertanto, che, nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo, richiesto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, e 21 d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del

2020 e s.m.i. ai fini della sussistenza della responsabilità contabile dell'odierna convenuta.

11. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità contabile della convenuta in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta e che, pertanto, l'odierna convenuta vada condannata al pagamento, in favore dello Stato e, per esso, del Ministero dell'economia e delle finanze, della somma complessiva di euro 5.358,84 (cinquemilatrecentocinquantotto,84).

12. Alla somma da porre a carico della convenuta, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti (in tal senso, la richiamata sentenza n. 30/2024 di questa Sezione) gli interessi, dalla data del mancato versamento sino al deposito della presente sentenza, da calcolarsi, in base all'art. 33 della l. n. 724 del 1994, nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

13. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va

recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dallo Stato e, per esso, dal Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia del dogane e dei monopoli, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..

14. Alla soccombenza e alla conseguente condanna della convenuta segue l'obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* e s.m.i..

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80600** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il

Lazio con atto di citazione del 30.1.2025, ritualmente notificato alla convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto:

a. dichiara la contumacia della convenuta, Signora **XX**;

b. condanna la Signora **XX**(C.F.X), come in epigrafe generalizzata, al pagamento, in favore dello Stato e, per esso, del Ministero dell'economia e delle finanze, della somma complessiva di euro 5.358,84 (cinquemilatrecentocinquantotto,84), oltre gli interessi, dalla data del mancato versamento sino al deposito della presente sentenza, da calcolarsi, in base all'art. 33 della l. n. 724 del 1994, nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali, nonché gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 , recante il "*Codice di giustizia*

contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e s.m.i.;

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dallo Stato e, per esso, dal Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia del dogane e dei monopoli, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L) e s.m.i..

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione

giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 17 giugno 2025.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 7 luglio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione,
si liquidano in € 280,95 (Duecentottanta/95).

IL DIRIGENTE
Sebastiano Alvise ROTA
F.to digitalmente